



COMUNE DI ARMENO

Provincia di Novara

28011 - Piazza della Vittoria n. 11
 Tel. 0322/900106 - fax 0322/900013
protocollo@comune.armeno.no.it
armeno@cert.ruparpiemonte.it

Determinazione del Responsabile SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

n. 225
del
02/12/2025

Responsabile del Servizio : DOTT. GIOVANNI BOGGI

OGGETTO :

AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LET. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, INSABBIATURA E SALATURA DELLE STRADE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI SOVAZZA E COIROMONTE DAL 01.12.2025 AL 30.04.2026. CIG: B95A7E28E7.

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di Contabilità;

VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il vigente Piano Triennale di prevenzione per la corruzione e la trasparenza;

VISTO il Bilancio di Previsione 2025 -2027 approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 43 del 10/12/2024;

Dato atto che in capo al Responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO CHE con Decreto Sindacale n° 5 in data 01/07/2024 è stato nominato il Responsabile del Servizio Ufficio Tecnico Area Manutentiva, Lavori Pubblici ed Edilizia Privata, ai sensi dell'Art. n°107 del D.to Lgs. n°267 in data 18/08/2000 e s. m. e i.;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 65 dell'08/11/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto relativo al "servizio di sgombero neve, insabbiatura e salatura delle strade comunali nelle frazioni di Sovazza e Coiromonte";

PRESO ATTO che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

- che, in tema di [imposta di bollo in materia di contratti pubblici](#), si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta "Azienda Agricola CERESA MATTEO", con sede in Via Varallo SNC – 28896 - Quarna Sotto (VB), C.F. CRSMTT84H07B019E - P. IVA 02485490037, ditta specializzata nel settore, per parte del servizio di cui all'oggetto propone un importo complessivo pari ad € 4.950,00 oltre IVA di legge del 22% pari ad € 1.089,00 per un totale complessivo pari ad € 6.039,00=;

PRESO ATTO che l'importo di € 6.039,00 IVA inclusa, risulta riferito solamente ad un primo acquisto di sale e al compenso annuo fisso per reperibilità e pronto intervento che il Comune si impegna a pagare per il solo fatto che la Ditta garantisca la reperibilità e metta a disposizione per tutta la stagione due autocarri spartineve con autista; tale importo verrà poi integrato sulla base delle quantità di materiali e prestazioni orarie con mezzi e mano d'opera realmente rendicontate e specificate nella parte "elenco prezzi" presente nel Capitolato Speciale d'Appalto;

CONSIDERATO che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 4 del medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

DATO ATTO che l'intervento in questione è identificato con il seguente CIG: B95A7E28E7;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1) DI AFFIDARE, per le ragioni espresse in premessa, parte del servizio di sgombero neve, insabbiatura e salatura delle strade nelle frazioni di Sovazza e Coiromonte per il periodo dall'01/12/2025 al 30/04/2026, a favore della ditta Azienda Agricola "CERESA MATTEO", con sede in Via Varallo SNC – 28896 - Quarna Sotto (VB), C.F. CRSMTT84H07B019E - P. IVA 02485490037, per un totale complessivo pari ad € 4.950,00 oltre IVA di legge del 22% pari ad € 1.089,00 per un totale complessivo pari ad € 6.039,00=, importo riferito solamente ad un primo acquisto di sale e al compenso annuo fisso per reperibilità e pronto intervento che il Comune si impegna a pagare per il solo fatto che la Ditta garantisca la reperibilità e metta a disposizione per tutta la stagione due autocarri spartineve con autista precisando che tale importo verrà poi integrato sulla base delle quantità di materiali e prestazioni orarie con mezzi e mano d'opera realmente rendicontate e specificate nella parte "elenco prezzi" presente nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, la somma totale di € 6.039,00=, sul capitolo 988/1 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025;
- 3) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000;
- 5) DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Il Responsabile del Servizio
- firmato digitalmente -

(DOTT. GIOVANNI BOGGI)